Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 settembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1954, n. 858.
Approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, nei testi allegati alla presente legge sotto le lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*), le tabelle nazionali, e relative note esplicative, delle qualifiche del personale delle ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario (allegato *A*), delle autofilotranvie urbane ed extraurbane a carattere urbano (allegato *B*), delle funicolari aree e terrestri (allegato *C*), delle funivie portuali (allegato *D*) e dei servizi di navigazione interna (allegato *E*).

Art. 2.

Agli effetti dell'assegnazione delle qualifiche contemplate dalle tabelle di cui agli allegati *A*, *B* e *D*, le aziende si distinguono in tipi, in conformità dei criteri di cui appresso:

A) FERROVIE E TRANVIE EXTRAURBANE DI CARATTERE FERROVIARIO:

1) Aziende tipo *A*, aventi più di 800 agenti;
2) Aziende tipo *B*, aventi da 46 a non più di 800 agenti;
3) Aziende tipo *C*, aventi non più di 45 agenti.

Per l'assegnazione delle Aziende al tipo *A*, sarà applicato un coefficiente di maggiorazione del 10 per cento (dieci per cento) sul numero effettivo degli agenti in servizio per ogni agente-chilometro o frazione di esso oltre i quattro agenti.

B) AUTOFILOTRANVIE URBANE ED EXTRAURBANE DI CARATTERE URBANO:

1) Aziende tipo *A*, aventi più di 800 agenti;
2) Aziende tipo *B*, aventi da 136 a non più di 800 agenti;
3) Aziende tipo *C*, aventi non più di 135 agenti.

C) SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA:

1) Aziende tipo *A*, aventi più di 800 agenti;
2) Aziende tipo *B*, aventi da 46 a non più di 800 agenti;
3) Aziende tipo *C*, aventi non più di 45 agenti.

Alla distinzione delle Aziende, nei tipi di cui al precedente comma, si provvede previa applicazione, per tutto il complesso aziendale, del disposto dell'art. 8, penultimo comma, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 3.

Non si distinguono in tipi le Aziende esercenti funicolari aeree e terrestri e quelle esercenti funivie portuali.

Art. 4.

Le Aziende esercenti le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario, le autofilotranvie urbane ed extraurbane di carattere urbano ed i servizi di navigazione interna provvederanno alla propria assegnazione ad uno dei tipi di cui al precedente art. 2, in conformità dei criteri nel medesimo articolo indicati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Di tale assegnazione l'Azienda, entro i successivi dieci giorni, darà comunicazione, corredata dai necessari dati, all'organo di rappresentanza del personale aziendale che, entro trenta giorni, potrà presentare le proprie eventuali contestazioni.

Trascorso tale termine ed in mancanza di contestazioni, l'assegnazione diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, provvederà l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentita l'Azienda e l'organo di rappresentanza del personale aziendale.

Art. 5.

Per la formazione della propria tabella, ciascuna Azienda dovrà adottare esclusivamente le qualifiche previste dalla rispettiva tabella nazionale, entro i limiti del tipo (*A* o *B* o *C*) che ad essa risulta assegnato ai sensi del precedente art. 4.

Qualifiche diverse esistenti nelle singole Aziende, ove non trovino corrispondente ed adeguata assimilazione in quelle previste dalle rispettive tabelle tipo, saranno conservate *ad personam* dai titolari.

Nell'eventualità che qualifiche previste dalle rispettive tabelle nazionali risultassero precedentemente assegnate nelle singole Aziende ad una classe superiore, i titolari di tali qualifiche conserveranno *ad personam* lo stato giuridico, costituito dal grado gerarchico ed, a termine di legge, il trattamento economico in atto goduto (stipendio o paga).

Di tutte le qualifiche come sopra adottate l'Azienda, entro trenta giorni dalla propria assegnazione definitiva ad uno dei tipi di cui all'art. 4, darà comunicazione all'organo di rappresentanza del personale aziendale il quale entro trenta giorni potrà presentare le proprie eventuali contestazioni.

Trascorso tale termine senza contestazioni, la tabella aziendale diviene definitiva.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, le parti rimetteranno alle rispettive organizzazioni sindacali le questioni controverse.

Art. 6.

Per l'adozione di qualifiche delle tabelle nazionali non previste in quelle aziendali in atto, nè assimilabili, e per l'adozione di qualifiche che assicurino sviluppi di carriera, le relative questioni saranno prospettate alla Azienda dall'organo di rappresentanza del personale aziendale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione aziendale di cui all'art. 5, comma quarto.

In caso di contestazioni, non risolte entro i successivi trenta giorni, le parti rimetteranno le questioni controverse alle rispettive organizzazioni sindacali; a meno che non trattisi di questioni che investono le caratteristiche dell'esercizio, nel qual caso le parti, od una di esse, richiederanno l'intervento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competente, cui dovranno far ricorso anche quando vi sia contestazione sulla natura delle questioni.

L'esame delle contestazioni di cui al comma precedente sarà effettuato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sentita l'Azienda e l'organo di rappresentanza del personale aziendale.

Ove in tale sede non si pervenga a soluzione, eventualmente per il mancato intervento di una delle parti, le questioni in contestazione saranno deferite al Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) che provvederà d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali cui fanno capo l'Azienda interessata ed il dipendente personale.

Art. 7.

Entro trenta giorni dalla data in cui, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, risulti definita la propria tabella aziendale ed effettuato l'inquadramento nella tabella stessa dei suoi dipendenti, dell'una e dell'altro ciascuna Azienda dovrà dare comunicazione al personale mediante ordine di servizio da affiggersi negli albi degli uffici, degli impianti e dei depositi.

Resta salva la facoltà degli interessati di adire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà provveduto, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna lagunare e degli altri pubblici servizi di trasporto in concessione al cui personale siano rese applicabili le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Valgono per tali tabelle le disposizioni emanate con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MATTARELLA — VIGORELLI — GAVA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO *A*

Tabella nazionale delle qualifiche del personale di ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario

Classi	QUALIFICHE
1	Ispettore superiore (*A*); capo di servizio aggiunto (*A*).
2	Ispettore principale (*A*); capo servizio (*B*).
3	Ispettore (*A* e *B*).
4	Vice ispettore (*A* e *B*); capo ufficio (*A* e *B*); cassiere principale (*A*); capo stazione principale (*A* e *B*); capo deposito principale (*A*).
5	Segretario principale; assistente tecnico principale (*A* e *B*); cassiere di 1ª classe (*A* e *B*); capo stazione di 1ª classe (*A* e *B*); gestore di 1ª classe (*A* e *B*); capo del personale viaggiante (*A*); capo deposito di 1ª classe (*A* e *B*); capo tecnico di 1ª classe (*A* e *B*).
6	Segretario di 1ª classe; assistente tecnico di 1ª classe (*A* e *B*); cassiere di 2ª classe (*A* e *B*); contabile-cassiere di 1ª classe (*C*); capo stazione di 2ª classe (*A* e *B*); capo movimento e gestione (*C*); gestore di 2ª classe (*A* e *B*); controllore viaggiante di ferrovie (*A* e *B*); capo del personale viaggiante (*B*); capo deposito di 2ª classe (*A* e *B*); capo tecnico di 2ª classe (*A* e *B*); capo deposito e officina (*C*).
6 *bis*	Primo macchinista ferrovie TV, TE e TS (*A* e *B*); sorvegliante manutenzione di 1ª classe (*A* e *B*); sorvegliante I. E. S. e linea aerea (*A* e *B*); controllore viaggiante di tranvie (*B*).
7	Segretario di 2ª classe; assistente tecnico di 2ª classe (*A* e *B*); contabile-cassiere di 2ª classe (*C*); disegnatore; capo stazione di 3ª classe; gestore di 3ª classe (*A* e *B*); controllore viaggiante (*C*); primo capotreno (*A* e *B*); macchinista ferrovie TV, TE e TS; primo macchinista di tranvie (*B*); primo guidatore di tranvie (*B*); capo squadra operai; operaio provetto *A* e *B*; capo verificatore (*A*); sorvegliante manutenzione di 2ª classe (*A* e *B*); capo squadra I. E. S. e linea aerea (*A* e *B*).
8	Segretario di 3ª classe; assistente tecnico di 3ª classe (*A* e *B*); disegnatore di 2ª classe; sotto capo (stazioni e gestioni); capo fermata di 1ª classe (*A*); capo treno ferrovia; capo treno tranvia (*B*); macchinista di tranvie; guidatore di tranvie; fuochista autorizzato (ferrovia); operaio di 1ª classe; verificatore (*A* e *B*); operaio di 1ª classe I. E. S. e linea aerea (*A* e *B*).
9	Dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); alunno d'ordine; usciere capo; telefonista; capo fermata di 2ª classe (*A* e *B*); alunno di stazione; deviatore scelto (*A* e *B*); manovratore scelto (*A* e *B*); guardamerci (*A* e *B*); conduttore principale di tranvia (C); conduttore (*A* e *B*); fuochista viaggiante; operaio di 2ª classe; operaio scelto fabbricati; capo squadra cantonieri; operaio di 2ª classe I. E. S. e linea aerea.
10	Dattilografo (invalido); dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); usciere; capo fermata di 3ª classe; capo squadra manovali; guardasala (*A* e *B*); deviatore (*A* e *B*); manovratore (*A* e *B*); manovale addetto prevalentemente alle manovre e scambi; conduttore (*C*); frenatore (*A* e *B*); operaio di 3ª classe; fuochista di notte; accenditore; operaio fabbricati; cantoniere scelto; operaio di 3ª classe I. E. S. e linea aerea.
11	Inserviente; fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); custode; manovale; pulitore; untore; guardiano di giorno e di notte; cantoniere; guardia titolare di fermata.
Sub 11	Guardabarriera; guardia di fermata (donna).

NOTE ESPLICATIVE

1. — *Alla classe 1ª*:

La qualifica di « capo di servizio aggiunto (*A*) » potrà essere adottata per quei servizi aziendali per i quali si riconosca, da parte dell'organo governativo competente, la necessità di un funzionario di tale qualifica che coadiuvi il capo servizio.

2. — *Alle classi 1ª e 2ª*:

Le qualifiche di cui alle classi 1ª e 2ª non riguardano gli appartenenti alla categoria dei dirigenti di azienda.

3. — *Alla classe 4ª*:

« Vice ispettore (*A* e *B*) » è l'agente che, pur non dirigendo un ufficio, svolge, con facoltà di autonomia, mansioni di importanza pari a quella del capo ufficio.

4. — *Alla classe 7ª*:

« Operaio provetto (*A* e *B*) » è l'agente addetto, in condizioni di autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità.

5. — *Alla classe 8ª*:

Deve essere inquadrato nella qualifica di « macchinista » il « fuochista autorizzato » che abbia conseguito la relativa abilitazione da almeno 3 anni e che nell'ultimo triennio abbia svolto prevalentemente mansioni di macchinista in due anni consecutivi comunque considerati.

6. — *Alla classe 9ª*:

La qualifica di « alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo *et similia*).

La qualifica di « telefonista » dovrà essere attribuita all'agente adibito normalmente a centralino telefonico con almeno otto spine.

La qualifica di « alunno di stazione » sostituisce quella di « assistente di stazione ».

La qualifica di « conduttore principale di tranvie *C* » sostituisce quella di « capo treno ».

7. — *Alle classi 9ª e 10ª*:

La qualifica di « conduttore » sostituisce quella di « bigliettaio viaggiante ».

Il passaggio da « dattilografo di 2ª classe » a « dattilografo scelto » avviene, previo esame, dopo un anno di servizio.

8. — *Alla classe 10ª*:

L'usciere è adibito anche a mansioni di carattere esterno.

Il « frenatore » è l'agente addetto ai freni e di sussidio alla controlleria.

9. — *Alla classe 11ª*:

Il « guardia titolare di fermata » disimpegna soltanto mansioni di guardiania.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

ALLEGATO *B*

Tabella nazionale delle qualifiche del personale di autofilotranvie urbane ed extraurbane di carattere urbano

Classi	QUALIFICHE
1	Capo ripartizione principale (*A*); capo servizio (*A*).
2	Capo ripartizione (*A*); vice capo servizio (*A*); capo servizio (*B*).
3	Capo ufficio principale; tesoriere-cassiere capo (*A*); capo tecnico principale (*A*); ispettore principale al movimento (*A*).
4	Capo ufficio; segretario capo (*A* e *B*); cassiere principale (*A*); ispettore al movimento (*A*); capo movimento di 1ª classe (*A*); capo deposito di 1ª classe (*A*); capo tecnico di 1ª classe (*A*); capo tecnico e deposito di 1ª classe (*B*); assistente tecnico (*A*); ispettore e capo movimento (*B*).
5	Segretario principale; cassiere di 1ª classe (*A* e *B*); disegnatore principale (*A*); ispettore al movimento (*B*); vice ispettore al movimento (*A*); capo movimento di 2ª classe (*A* e *B*); capo deposito di 2ª classe (*A* e *B*); capo tecnico di 2ª classe (*A* e *B*); ispettore e capo movimento (*C*); capo deposito e officina (*C*).
6	Segretario di 1ª classe; cassiere di 2ª classe (*A* e *B*); disegnatore scelto; capo movimento di 3ª classe; capo controllore; capo deposito di 3ª classe; capo operaio di 1ª classe; contabile-cassiere di 1ª classe (*C*).
7	Segretario di 2ª classe; contabile-cassiere di 2ª classe (*C*); esattore (*A* e *B*); disegnatore; controllore; operaio provetto (*A* e *B*); capo operaio di 2ª classe; capo squadra operai.

Classi	QUALIFICHE
7 bis	Capolinea; guidatore scelto; autista di linea; operaio di 1ª classe scelto (*A* e *B*).
8	Segretario di 3ª classe; collettore degli incassi; disegnatore di 2ª classe; usciere capo (*A*); guidatore (tranviario e filoviario); autista non di linea; operaio di 1ª classe; armatore scelto addetto agli scambi.
9	Dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); alunno d'ordine; usciere; telefonista; bigliettaio; operaio di 2ª classe; tirafili linea aerea di contatto; armatore di binari; manovratore di deposito o rimessa; sorvegliante pulitori; capo cantoniere.
10	Dattilografo (invalido); dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); usciere di 2ª classe; portiere; deviatore; operaio di 3ª classe; manovale specializzato (addetto a qualsiasi servizio); cantoniere scelto.
11	Inserviente; fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); custode; guardiano di giorno e di notte; pulitore; untore; cantoniere; raschino; manovale (addetto a qualsiasi servizio).

NOTE ESPLICATIVE

1. — Per le qualifiche delle tranvie extraurbane di carattere urbano, non previste dalla presente tabella, si fa riferimento alla tabella per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario.

2. — *Alle classi* 1ª e 2ª:

Le qualifiche di cui alle classi 1ª e 2ª non riguardano gli appartenenti alla categoria dei dirigenti di azienda.

3. — *Alla classe* 4ª:

« Segretario capo » è l'agente che, pur non dirigendo un ufficio, svolge, con facoltà di autonomia, mansioni di importanza pari a quelle del « capo ufficio ».

La qualifica di « capo tecnico e deposito di 1ª classe *B* » è conferita all'agente che riunisce in sé le funzioni di capo tecnico e di capo deposito.

La qualifica di « ispettore e capo movimento *B* » è conferita all'agente che riunisce in sè le funzioni di ispettore al movimento e di capo movimento.

4. — *Alla classe* 5ª:

La qualifica di « ispettore e capo movimento *C* » è conferita all'agente che riunisce in sé le funzioni di ispettore al movimento e di capo movimento.

La qualifica di « capo deposito e officina *C* » è conferita all'agente che riunisce in sé le funzioni di capo deposito e di capo officina.

5. — *Alla classe* 7ª:

« Esattore » è l'agente addetto alla raccolta degli incassi e al rifornimento e verifica dei biglietti.

6. — *Alle classi* 7ª *e* 7ª *bis*:

La qualifica di « operaio provetto » e la corrispondente classe tabellare sono attribuite soltanto all'operaio di 1ª classe o di 1ª classe scelto, che sia normalmente addetto, in condizioni di autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità.

La qualifica di « operaio di 1ª classe scelto » corrisponde alla preesistente qualifica di operaio specialista.

Gli agenti che al momento di applicazione della presente tabella sono qualificati operai specialisti, conservano *ad personam* la posizione gerarchica e l'eventuale migliore trattamento economico in atto goduto, fermo restando il loro stato giuridico.

7. — *Alla classe* 7ª *bis*:

« Capolinea » è l'agente addetto a mansioni di movimento e non di traffico.

Deve essere inquadrato nella qualifica di « guidatore scelto » l'agente che, maturata una anzianità di almeno dieci anni nella qualifica di guidatore, abbia dato prova di particolare perizia.

8. — *Alla classe* 8ª:

« Collettore degli incassi » è l'agente appartenente al personale viaggiante dei servizi urbani, addetto esclusivamente alla raccolta degli incassi effettuata dai bigliettai.

9. — *Alla classe* 9ª:

La qualifica di « alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo *et similia*).

La qualifica di « telefonista » dovrà essere attribuita all'agente adibito normalmente a centralino telefonico con almeno otto spine.

10. — *Alla classe* 10ª:

Il passaggio da « dattilografo di 2ª classe » a « dattilografo scelto » avviene, previo esame, dopo un anno di servizio.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

ALLEGATO *C*

Tabella nazionale delle qualifiche del personale delle funicolari aeree e terrestri

Classi	QUALIFICHE
5	Segretario principale; ispettore capo movimento; capo tecnico.
6	Segretario di 1ª classe; contabile-cassiere; capo movimento; capo officina.
7	Segretario di 2ª classe; capo stazione (abilitato ai servizi cumulativi); controllore; operaio elettromeccanico; capo operaio.
8	Segretario di 3ª classe; sotto capo (stazioni e gestioni); guidatore; meccanico-motorista; operaio di 1ª classe.
9	Alunno d'ordine; dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); alunno di stazione; conduttore principale; operaio di 2ª classe.
10	Dattilografo (invalido); dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); usciere; guardasala; conduttore frenatore; operaio di manutenzione sede e armamento; operaio di 3ª classe.
11	Inserviente; fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); guardiano di giorno e di notte; pulitore; manovale.

NOTE ESPLICATIVE

1. — *Alla classe* 9ª:

La qualifica di « alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo *et similia*).

2. — *Alla classe* 10ª:

Il passaggio da « dattilografo di 2ª classe » a « dattilografo scelto » avviene, previo esame, dopo un anno di servizio.

L'usciere è adibito anche a mansioni di carattere esterno.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

ALLEGATO *D*

Tabella nazionale delle qualifiche del personale delle funivie portuali

Classi	QUALIFICHE
3	Capo servizio.
4	Capo ufficio; capo tecnico principale; capo marittimo; capo movimento (linea, parco e linea, ferroviario); capo gestione.
5	segretario principale; capo tecnico; gestore di 1ª classe; capo linea di 1ª classe; capo parco di 1ª classe; capo squadra marittimo di 1ª classe; capo tronco di 1ª classe.
6	Segretario di 1ª classe; gestore tipo *A*; capo linea di 2ª classe; capo parco di 2ª classe; operaio capo provetto; capo squadra marittimo di 2ª classe; capo tronco di 2ª classe.
7	Segretario di 2ª classe; gestore tipo *B*; capo squadra di 1ª classe (linea, parco, manutenzione, ferroviario); capo squadra marittimo di 3ª classe; macchinista di 1ª classe elevatori pontile; macchinista di 1ª classe elevatori; operaio provetto; sorvegliante impianto telefonico; capo posto titolare; macchinista locomotive,

Classi	QUALIFICHE
8	Segretario di 3ª classe; gestore tipo *C*; pesatore; capo alla sorveglianza; capo squadra di 2ª classe (linea, parco, manutenzione, ferroviario): macchinista di 2ª classe elevatori pontile; macchinista di 2ª classe elevatori; operaio di 1ª classe; segnalatore di 1ª classe; guardia linea di 1ª classe; verificatore; manovratore di 1ª classe; capo posto; macchinista locomotive per vizio interno (fuochista autorizzato).
9	Alunno d'ordine; dattilografo scelto oppure stenodattilografo (uomo o donna); usciere capo; operaio di 2ª classe; segnalatore di 2ª classe; guardia linea di 2ª classe; manovratore di 2ª classe; fuochista.
10	Dattilografo (invalido): dattilografo di 2ª classe (uomo o donna); usciere, portiere; operaio di 3ª classe; guardiano scelto; chiattaiolo; manovale specializzato.
11	Fattorino d'ufficio (fino a 21 anni compiuti); guardiano di giorno e di notte; manovale.

NOTE ESPLICATIVE

1. — *Alla classe 7ª*:

« Operaio provetto » è l'agente addetto, in condizioni di autonomia, a lavori di particolare perizia e responsabilità.

2. — *Alla classe 9ª*:

La qualifica di « alunno d'ordine » sostituisce integralmente quella di « scritturale ». L'alunno d'ordine dovrà essere adibito a mansioni esclusivamente d'ordine (copiatura di scritture e disegni, trascrizione, redazione di moduli, archivio, protocollo *et similia*).

3. — *Alla classe 10ª*:

Il passaggio da « dattilografo di 2ª classe » a « dattilografo scelto » avviene, previo esame, dopo un anno di servizio.

L'usciere è adibito anche a mansioni di carattere esterno.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

ALLEGATO *E*

Tabella nazionale delle qualifiche del personale dei servizi di navigazione interna (lacuale)

Classi	QUALIFICHE
4	Capitano di 1ª classe; capo officina (*A*).
5	Capitano di 2ª classe; capo macchinista; capo officina (*B*).
6	Capo timoniere; capo controllore; pilota motorista; macchinista motorista.
7	Capo timoniere di 2ª classe: applicato di bordo; controllore; motorista di motonave; macchinista.
8	Timoniere; conduttore di motoscafi; applicato di bordo di 2ª classe; motorista di motoscafi; fuochista abilitato; assistente di agenzia; sorvegliante di magazzino.
9	Vice timoniere; timoniere di 2ª classe; conducente di barche o chiatte (barcaiolo abilitato); marinaio scelto; assistente di bordo; bigliettaio; aiuto motorista; fuochista; distributore di magazzino.
10	Marinaio; pontoniere; fuochista di 2ª classe; accenditore o accudiente; carbonaio; portiere al cantiere (*A*).
11	Manovale carbonaio.

NOTE ESPLICATIVE

1. — Per le qualifiche generiche d'ufficio, cantiere, ecc. si fa riferimento alla tabella per le ferrovie e tranvie extraurbane di carattere ferroviario (allegato *A*).

2. — *Alla classe 9ª*:

L'aiuto motorista può essere adibito anche a mansioni di marinaio nei casi autorizzati dal Ministero dei trasporti (I. G. M. C. T. C.).

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MATTARELLA

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 859.

Fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito in legge con la legge 15 maggio 1952, n. 457, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito in legge, con modificazione, con la legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine previsto dal precitato decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, allo scopo di continuare ad agevolare la distillazione della frutta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di scadenza del trattamento fiscale previsto negli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, è stabilito al 15 settembre 1955.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 66. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1954, n. 860.

Abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 10 delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi di importazione, approvate con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abolire il coefficiente di compensazione sul bestiame bovino da macello essendo venuta a cessare la causa di perturbamento al mercato nazionale di detto bestiame che ne determinò l'istituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 24 setembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — MARTINO — GAVA — MEDICI — VILLABRUNA — MARTINELLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 65. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1954.

Proroga di concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 22 giugno 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, già prorogate con i richiamati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 22 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	23 giugno 1954	22 luglio 1954
2. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (nel limite di complessivi kg. 21.000 per le operazioni relative a merce da lavorare per conto proprio), per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, ecc. (con validità fino al 30 giugno 1954).	Decreto Ministeriale 8 gennaio 1954 (*G. U.* n. 60 del 13 marzo 1954).	1° luglio 1954	30 settembre 1954

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti addì 11 agosto 1954
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 364. — LESEN

(4577)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Terni, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Donati dott. Ugo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Pappacoda ing. Giorgio, rappresentante del Genio civile, membro;

Magrini dott. Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Cavalieri prof. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Trippa Elchide, Contessa Rolando, Menichetti Arnaldo, Capponi Bruno, Ronconi Armando, Buono Emilio e Albasini Sergio, rappresentante dei lavoratori, membri;

Caracciolo dott. Giuseppe, Sensi dott. Bernardino, Bigini rag. Spartaco e Suadoni Romeo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

De Stefanis Alessandro, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4459)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1954.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1954;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Decreta:

Il dott. Attilio Sanfilippo e il dott. Vittorio Emanuele Sanna sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo.

Essi dureranno in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1954

Il Ministro: GAVA

(4579)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Massa Carrara, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Ravani dott. Cesare, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Trombella dott. Celso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Lalli geom. Oscar, rappresentante del Genio civile, membro;

Cacciatori Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Chiesa dott. Luciano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Magnabosco dott. Giovanni, Diamanti Vittorio, De Nard Desiderio, Zanzanaini Cesare, Salvadori Federico, Bologna Giuseppe e Simonini Alfredo, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Giovene dott. Mario, Schenone dott. Giovanni, Lattanzi Mario e Frediani Gino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Gori dott. Riccardo, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4460)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1954.

Modificazione all'art. 3 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con partite di calcio, esercitati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, approvato con decreto Ministeriale 5 settembre 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi a svolgimento periodico connessi con partite di calcio, esercitati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, approvato con decreto Ministeriale n. 32051 del 5 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1951, registro n. 23 Finanze, foglio n. 180;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento predetto per quanto riguarda la misura della percentuale destinata al fondo premi;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

L'art. 3 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con partite di calcio, esercitati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui al decreto Ministeriale n. 32051 del 5 settembre 1951, è modificato come segue:

« Art. 3. — La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 47,50. Il fondo premi è costituito dal 45 % dell'ammontare complessivo delle poste.

La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona dell'Ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso « ricevitori autorizzati » dall'Ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il Totocalcio.

La data di chiusura dei concorsi sarà fissata e resa nota dall'Ente gestore in relazione all'ora di svolgimento degli eventi sportivi da pronosticare.

Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 2,50.

La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1954
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 278. — MOFFA

(4600)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana presentate dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede in Palermo:

Tariffa 10 U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 11 U, relativa all'assicurazione temporanea in caso di morte ed all'assicurazione dei rischi diversi d'impiego, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 13 settembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Pizzighettone (Cremona).

Con decreto commissariale n. 370.24005.26/4.62459, in data 1° settembre 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comm. Carlo Squintani, di un'area edificatoria della superficie di mq. 680, sita in Pizzighettone (Cremona) indicata nel catasto comunale dei terreni al n. 3259 sub. *A*, da destinarsi alla costruzione di una Casa della madre e del bambino.

(4585)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Con decreto commissariale n. 370.24005.48/4.62564, in data 1° settembre 1954 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), di un'area edificatoria della superficie di mq. 1400, sita nel Comune stesso, indicata in catasto comunale all'articolo 9163, foglio n. 35, particella 534 *C*, da destinarsi alla costruzione di una Casa della madre e del bambino.

(4586)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione di L. 2.500.000 da destinarsi all'acquisto di un immobile sito in Magenta (Milano).

Con decreto commissariale n. 370.24005.49.2.62269 in data 1° settembre 1954 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione provinciale di Milano, di L. 2.500.000, da destinarsi allo acquisto di un immobile;

2) ad acquistare, per il prezzo di stima di L. 2.500.000 dai signori Medolago Albani Martinengo di Villagana, Rossini Lanfranco, Girolamo, Maria Vittoria e Camillo fu Angelo, un'area di terreno della superficie di mq. 750 sito in Magenta (Milano) distinto in mappa coi numeri 2170, 218-*m*, da destinare a giardino della locale Casa della madre e del bambino.

(4587)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Ru Grenze e Ru Fabbrica Viering », con sede nel comune di Champdepraz (Aosta), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1954, registro n. 15, foglio n. 335, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Ru Grenze e Ru Fabbrica Viering » con sede nel comune di Champdepraz (Aosta), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Durand Armando fu Floriano, presidente;
Foy Fortunato fu Agostino, vice presidente;
Pernel Camillo fu Pietro, Dherin Sovrano fu Francesco e Berger Luigi fu Battista, membri.

(4556)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Costermano », con sede nel comune di Costermano (Verona), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1954, registro n. 15, foglio n. 336, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Costermano », con sede nel comune di Costermano (Verona) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

ing. Franco Poggi, presidente;
Turco Renato, Simeoni Enzo, Simoncelli Enzo e Antolini Flaminio, membri.

(4557)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bedale di Caraglio » tra gli utenti del canale dei Molini, con sede nel comune di Caraglio (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1954, registro n. 15, foglio n. 338, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bedale di Caraglio » tra gli utenti del canale dei Molini, con sede nel comune di Caraglio (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Marchiò Antonio, presidente;
Oggero Giacomo e Girardo Giuseppe, membri.

(4555)

Periodo di divieto di pesca della trota di fiume nelle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo

E' revocata la disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 10 novembre 1947, concernente il divieto di pesca della trota di fiume, durante il periodo 15 novembre-15 febbraio, nelle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

Viene, pertanto, ripristinato, in dette Provincie, il periodo di divieto di pesca della trota di fiume previsto dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e cioè, dal 15 ottobre al 15 gennaio.

(4597)

Periodo di divieto di pesca della trota di fiume nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro

E' revocata la disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 9 settembre 1947, concernente il divieto di pesca della trota di fiume, durante il periodo 15 novembre-15 febbraio, nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Viene, pertanto, ripristinato, in dette Provincie, il periodo di divieto di pesca della trota di fiume previsto dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e cioè, dal 15 ottobre al 15 gennaio.

(4598)

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montepulciano e Pienza e costituzione della medesima in « Zona 23 ».

La zona di ripopolamento e cattura di Montepulciano e Pienza (Siena), dell'estensione di ettari 1300 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, viene revocata. Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 28 febbraio 1955.

(4592)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1954, registro n. 50 Trasporti, foglio n. 97, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 27 gennaio 1953 dalla ditta Vanti Alberto di Verona avverso il provvedimento ministeriale n. 18627 del 30 luglio 1952, con cui il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) non accoglieva la domanda della medesima ditta Vanti per un riesame del provvedimento di sistemazione delle comunicazioni automobilistiche tra Porzacco e Vago.

(4560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	644 —
» Firenze	624,78	642 —
» Genova	624,82	644 —
» Milano	624,82	644 —
» Napoli	624,75	643 —
» Palermo	624,82	644,12
» Roma	624,84	644,375
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,85	644,10

Media dei titoli del 23 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,35
Id 3,50 % 1902	62,40
Id 3 % lordo	93 —
Id 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	82,475
Id 3,50 % (Ricostruzione)	72,20
Id 5 % (Ricostruzione)	91,975
Id 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,125
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U S.A	Lit. 624,83
1 dollaro canadese	» 644,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale provinciale dipendente dalla Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

(4569)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Ruoli di anzianità per l'anno 1954

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale, escluso quello degli agenti subalterni stradali, della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(4594)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1954, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. De Longis Giovanni Battista avverso il decreto Ministeriale 17 giugno 1952 concernente la decorrenza al 30 dicembre 1951 della sua promozione dal grado 10° al grado 9° di gruppo *A* nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

(4584)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio di undici cooperative di Napoli e provincia, senza la nomina dei liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 settembre 1954, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina dei liquidatori:

1) Società cooperativa « Bruno Buozzi », con sede in Torre Annunziata;

2) Società cooperativa « Vanvitelli Nuova », con sede in Bagnoli;

3) Società cooperativa « La Pietra », con sede in Bagnoli;

4) Società cooperativa fra rivenditori di generi di monopolio di Stato, con sede in Napoli;

5) Società cooperativa Edilizia Magilux, con sede in Napoli;

6) Società cooperativa fra danneggiati e sinistrati di guerra, con sede in Napoli;

7) Società cooperativa di consumo fra impiegati e salariati della Società per il risanamento Napoli, con sede in Napoli;

8) Società cooperativa Edilizia Puteolana fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Pozzuoli;

9) Società cooperativa di Lavoro appalti servizi pubblici, in Boscoreale;

10) Società cooperativa Edilizia « Alfa », con sede in Napoli, già con sede in Afragola;

11) Società cooperativa « S.C.I.L.E. » Società Cooperativa Impresa Lavori Edili, con sede in Napoli.

(4595)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Napoli in data 10 aprile 1953, n. 5037, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:

Farina dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Menichetti dott. Nazzareno, veterinario provinciale;
Colella prof. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Cerruti prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Giordano dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Cantore dott. Elio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4454)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 16 marzo 1953, n. 8042, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:

Rigucci dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:

Zappoli dott. Attilio, veterinario provinciale;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Nai prof. Dino, docente in anatomia patologica e polizia veterinaria;
Corini dott. Umberto, veterinario condotto.

Segretario:

Bonifacio dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4452)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 16 marzo 1953, n. 8042, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona è costituita come appresso:

Presidente:

Rigucci dott. Gioacchino, vice prefetto.

Componenti:

Nucciotti dott. Lionello, medico provinciale;
Migliavacca prof. dott. Angelo, docente in ostetricia;
Guerrini dott. Ermanno, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Mosconi Erminia, ostetrica condotta.

Segretario:

Bonifacio dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4469)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia in data 3 marzo 1954, n. 20176, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Zecchino dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Tafuri dott. Enrico, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Ubertini prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Agazzi dott. Arturo, veterinario condotto.

Segretario:

Di Giulio dott. Gustavo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4453)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 2 febbraio 1954, n. 33032, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Rocchio dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Schiavelli dott. Arturo, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Tassi prof. Luigi, veterinario condotto.

Segretario:

Saltalamacchia dott. Franco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4449)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ascoli Piceno in data 10 gennaio 1954, n. 680, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Di Giacomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale;
Bianchi prof. dott. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Caporale prof. dott. Giuseppe, docente in malattie infettive del bestiame;
Rossi dott. Adornino, veterinario condotto.

Segretario:

Fallica dott. Nicolò.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4448)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ancona in data 3 aprile 1954, n. 11178, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona è costituita come appresso:

Presidente:

Scaramucci dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:

Balice dott. Alberto, medico provinciale;
Gusso prof. dott. Aldo, primario ostetrico dell'ospedale civile Umberto I di Ancona;
Pallucchini dott. Amato, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Ascari Gisella in Cesari, ostetrica condotta.

Segretario:

Guida dott. Tullio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4472)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 6 febbraio 1954, n. 2741, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni è costituita come appresso:

Presidente:

Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:

Trillo dott. Angelo, medico provinciale;

Manini prof. Leonida, primario medico dell'ospedale civile di Terni;

Colalè dott. Antonio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Orvieto;

Ronchini dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Portelli dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4466)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1953, con il quale fu indetto il concorso per esami a centosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per esami a centosessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 31 marzo 1953, ed i candidati in essa compresi sono, nel medesimo ordine, dichiarati vincitori del concorso stesso:

COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazione complessiva
1. Baretti Vittorio	8,833	10 —	18,833
2. Sommovigo Gualtiero	9,333	9 —	18,333
3. Meola Lucio	8,250	8,500	16,750
4. Bonfanti Mario	8,416	8 —	16,416
5. Parodi Andrea	8,416	7,750	16,166
6. Bonaccorsi Domenico	8,083	8 —	16,083
7. Fusco Raffaele	7,750	8,250	16 —
8. Rubini Luciano	8,166	7,750	15,916
9. Gamba Maria Letizia	8,833	7 —	15,833
10. Napolitano Raimondo	9 —	6,800	15,800
11. Gerardi Innocenzo	7,666	8 —	15,666
12. Ricciardi Renato	8,583	7,050	15,633
13. Cuzzi Mario	8,333	7,250	15,583
14. Consolo Riccardo	8 —	7,575	15,575
15. Donadio Ferdinando	7,500	8,050	15,550
16. Maranini Paolo	7,500	8 —	15,500
17. Giuffrida Arcangelo	7,750	7,700	15,450
18. Contardi Guido	8,500	6,800	15,300
19. Mezzofiore Giovanni	7,916	7,300	15,216
20. Poli Cornelio	7,916	7,250	15,166
21. Gaddi Maurizio	8,333	6,800	15,133
22. Formicola Roberto	8 —	7,100	15,100
23. Cerini Cesare	7,500	7,500	15 —
24. Chiusolo Aldo	8,666	6,250	14,916
25. Pomponio Francesco	7,583	7,250	14,833
26. Kronheim Edoardo	8 —	6,800	14,800
27. Pascucci Lanfranco	8 —	6,750	14,750
28. Petti Dino	8,083	6,650	14,733
29. Giuliano Giuseppe	7,583	7,100	14,683
30. Fabiano Savino	8,166	6,500	14,666
31. Bruno Giovanni	7,833	6,800	14,633
32. Falcone Paolo	7,916	6,700	14,616
33. Paudice Raffaele	7,833	6,750	14,583
34. Campito Alberto	7,333	7,200	14,533
35. Pera Salvatore	8,416	6,100	14,516
36. De Nobili Augusto	7,416	7,090	14,506
37. Franchi Mario	8 —	6,500	14,500
38. Spagnolo Antonino	7,500	6,990	14,490
39. Acciaro Elio	7,500	6,985	14,485
40. Piccolo Carlo	7,666	6,800	14,466
41. Senatore Rosario	7,750	6,700	14,450
42. Vincifora Vincenzo	7,416	7,030	14,446
43. Manfredino Vincenzo	7,416	7,020	14,436
44. De Lucia Gigino	8,416	6 —	14,416
45. Vinci Antonino	7,750	6,650	14,400
46. Di Vittorio Antonina	7,250	7,140	14,390
47. Francica Nicola	7,583	6,800	14,383
48. Petrucci Francesco	8,083	6,290	14,373
49. Pascucci Domenico	8,083	6,280	14,363
50. Martone Antonio	7,333	7,020	14,353
51. Clemente Pasquale	7,333	7,010	14,343
52. Barletta Mario	7,333	7 —	14,333
53. Agus Fernando	7,833	6,490	14,323
54. Cardone Augusto	7,416	6,900	14,316
55. Lamia Vito	7,500	6,800	14,300
56. Fabbrocini Giovanni	8,083	6,200	14,283
57. Finocchiaro Francesco	8,166	6,100	14,266

COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Votazioni complessiva
58. Todde Armando	7,500	6,750	14,250
59. Nascia Vincenzo	7,500	6,740	14,240
60. Donato Mario	7,583	6,650	14,233
61. Poponessi Ferdinando	7,916	6,310	14,226
62. Paonessa Domenico	7,416	6,800	14,216
63. Greco Vincenzo	7,666	6,540	14,206
64. Piccirillo Domenico	[illegible],083	6,100	14,183
65. Albamonte Francesco	7,416	6,750	14,166
66. Renda Melchiorre	8,083	6,080	14,163
67. Mastrodomenico Vittorio	7,333	6,800	14,133
68. Lauriello Antonio	7,416	6,700	14,116
69. Borrelli Giovanna	7,333	6,750	14,083
70. Cerceo Orazio	7,250	6,800	14,050
71. Piccinocch. Mario	8 —	6,040	14,040
72. Li. Voti Dario	7,500	6,530	14,030
73. Greco Mario	7 —	7 —	14 —
74. Capini Marcello	7,833	6,150	13,983
75. Picilli Agostino	7,666	6,300	13,966
76. Fanfarillo Mario	7,750	6,200	13,950
77. Di Tursi Donato	7,833	6,110	13,943
78. Alosi Francesco	7,833	6,100	13,933
79. Bertucci Mario	7,833	6,090	13,923
80. Izzo Elio	7,916	6 —	13,916
81. Romano Armando	7,833	6,070	13,903
82. Cicala Sergio	7,333	6,550	13,883
83. Chiurato Fausto	7,833	6 —	13,833
84. Pizza Vincenzo	7,333	6,450	13,783
85. Lenzarini Cesarino	7,333	6,400	13,733
86. Fanara Enrico	7,666	6,060	13,726
87. Salvaggio Filippo	7,666	6,050	13,716
88. Martone Vincenzo	7,416	6,275	13,691
89. Magliuso Luigi	7,666	6,010	13,676
90. Lucci Claudio	7,666	6 —	13,666
91. Politella Giuseppe	7,500	6,150	13,650
92. Rizza Paolo	7,500	6,135	13,635
93. Laganà Sebastiano	7,500	6,130	13,630
94. Ciliberto Domenico	7,500	6,100	13,600
95. Scribano Giorgio	7,333	6,265	13,598
96. Battista Giovanni	7,583	6 —	13,583
97. Calcagno Mario	7,250	6,300	13,550
98. Forte Angelo	7,333	6,200	13,533
99. Tozzi Almerindo	7,416	6,110	13,526
100. Serao Antonio	7,416	6,100	13,516
101. Piccone Ignazio Goffredo	7,500	6,010	13,510
102. Lunetta Calogero	7,500	6,005	13,505
103. Nicolosi Salvatore	7,250	6,250	13,500
104. Fallarino Enzo	7 —	6,450	13,450
105. Di Sarno Carmine	7,333	6,110	13,443
106. Senia Gaetano	7,333	6,100	13,433
107. Rizzo Antonio	7,166	6,250	13,416
108. De Simone Nicola	7,250	6,150	13,400
109. Virdis Luciana	7,250	6,100	13,350
110. De Stefano Antonio	7,333	6,015	13,348
111. Varricchio Aldo	7,333	6,010	13,343
112. Mucci Gerardo	7,333	6 —	13,333
113. Zolfo Filippo	7,166	6,100	13,266
114. Cau Nado	7,250	6 —	13,250
115. Pisana Vincenzo	7,083	6,150	13,233
116. Forcella Publio	7 —	6,200	13,200
117. Alessandro Massimo	7 —	6,150	13,150
118. Serino Biagio	7,083	6,050	13,133
119. Goglia Salvatore	7 —	6,100	13,100
120. Fagiolo Augusto	7,083	6,010	13,093
121. Ciacci Walter	7,083	6 —	13,083
122. Militano Carmelo	7 —	6 —	13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1954
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 159

(4561)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la comunicazione dell'ostetrica Caverni Ada, con la quale dichiara di rinunciare alla nomina a titolare della condotta di Piticchio di Arcevia;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Zocca Isolina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Zocca Isolina è assegnata quale titolare alla condotta di Piticchio di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 28 agosto 1954

Il Prefetto

(4532)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero in data 14 luglio 1954, con il quale si provvedeva ad assegnare le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Vista la rinunzia presentata in data 4 settembre 1954 dal dott. Ficcarelli Armando vincitore della condotta di Varazze 3ª;

Viste le sedi preferenzialmente indicate dal candidato dott. Grosso Luigi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Grosso Luigi è dichiarato vincitore della sede medica di Varazze 3ª.

Savona, addì 11 settembre 1954

Il prefetto: TIRRITO

(4539)

PREFETTURA DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che la condotta ostetrica di Casaletto Spartano è rimasta vacante per rinunzia della vincitrice;

Considerato che detta sede va assegnata tenendo presente i criteri stabiliti dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 16 luglio c. a.;

Decreta:

L'ostetrica Rosignoli Nella dalla condotta di Caselle in Pittari viene assegnata a quella di Casaletto Spartano.

Salerno, addì 3 settembre 1954

Il prefetto: ARIA

(4501)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 1953 del 20 marzo 1953, con cui veniva bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visti i decreti prefettizi n. 10199 e 10199/1 Div. 2ª, del 28 maggio 1954, con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Renato Giammarco ed assegnato alla condotta medica consortile Scafa-Turrivalignani;

Considerato che la condotta suddetta si è resa vacante per rinuncia del titolare;

Vista la richiesta delle sedi fatta in ordine di preferenza da parte dei candidati;

Considerato che il dott. Carlo Tentarelli ha chiesto di essere assegnato alla sede di Scafa-Turrivalignani;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Tentarelli è nominato titolare della condotta medica consortile di Scafa-Turrivalignani.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 3 settembre 1954

Il prefetto: BASSI

(4538)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto i propri decreti n. 6721 in data 10 maggio 1954, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1952 e sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia da parte degli assegnatari, si è resa vacante la condotta del Consorzio medico di Casalzuigno-Cuvio (per le frazioni Vergobbio-Duno e Cuveglio);

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pirotta Nazzareno fu Giulio, è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio medico di Casalzuigno-Cuvio (per le frazioni Vergobbio-Duno e Cuveglio) ed è designato per la nomina al posto stesso;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 23 agosto 1954

Il prefetto: GAMBARDELLA

(4478)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 luglio 1954, n. 24294 e n. 24295, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta medica di Ormea è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto, occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vablais Giovanni idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della seconda condotta medica comunale di Ormea.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 1° settembre 1954

Il prefetto: JOANNIN

(4477)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 48379 del 6 agosto 1954, con il quale il dott. Romani Luciano veniva nominato titolare della condotta medica di Donnini del comune di Reggello;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 4 settembre 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha accettato altra condotta e deve pertanto, ritenersi rinunciatario alla condotta di Donnini;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Francesco Paolo Pernice, 13° classificato, ha chiesto la condotta di Donnini del comune di Reggello;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 48379 del 6 agosto 1954, il dott. Francesco Paolo Pernice domiciliato a Castel del Monte (L'Aquila), via XX Settembre, è dichiarato vincitore della condotta di Donnini del comune di Reggello;

Il sindaco di Reggello è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 7 settembre 1954

Il prefetto: BRUNO

(4536)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.